

***Decreto Legge 30
dicembre 2021, n. 228,
recante “Disposizioni
urgenti in materia di
termini legislativi”,
convertito, con
modificazioni, nella legge
25 febbraio 2022, n. 15***

Misure fiscali d'interesse

marzo 2022

Sommario

RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI PRE-PANDEMIA (ART.2-TER)	3
DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART.3, CO.1-TER).....	3
PROROGA DEI TERMINI PRIMA CASA (ART. 3, CO. 5-SEPTIES)	4
AMMORTAMENTO DEI BENI PER IL 2021 - NOVITÀ (ART.3, CO. 5-QUINQUESDECIES).....	5
DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTANTE (ART. 3, CO. 6-SEPTIES)	5
RECUPERO DELL'IVA IN PRESENZA DI PROCEDURE CONCURSUALI (ART.3-BIS).....	5
PROROGA TERMINI PER LA CONSEGNA DEI BENI ORDINARI E INDUSTRIA 4.0 (ART. 3-QUATER) ...	6
BONUS IN EDILIZIA - DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ATTESTAZIONI (ART.3-SEXIES)	6
PROROGA IN MATERIA DI IRAP (ART. 20-BIS).....	7
ALLEGATO NORMATIVO	8

Rateizzazione dei debiti fiscali pre-pandemia (art.2-ter)

Il D.L. *Milleproroghe 2022* introduce delle novità in materia di rateizzazione dei carichi pendenti, relativi al periodo precedente alla pandemia da Covid-19¹.

In particolare, i contribuenti con **piani di rateizzazione decaduti** prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza sanitaria, ossia **prima dell'8 marzo 2020**², possono **presentare una nuova richiesta di dilazione** per le somme ancora dovute entro il **30 aprile 2022** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Le somme eventualmente già versate restano definitivamente acquisite.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la **decadenza dai piani** viene determinata nel caso di mancato pagamento di **cinque rate** anche non consecutive (*cfr.* l'art. 19, co.3, del D.P.R. n. 602/1973).

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art.3, co.1-ter)

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla **perdita di capitale sociale** dovuta all'emergenza sanitaria, il D.L. 228/2021 **proroga** dal 31 dicembre 2020 al **31 dicembre 2021** il regime di **sospensione di alcuni obblighi previsti dal codice civile** collegati a tale circostanza.

Il regime di favore si applica, quindi, alle **perdite** verificatesi **"nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021"**, e comporta la sospensione delle disposizioni del codice civile relative³:

- **all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale** che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.4-6, 2482-ter del codice civile);
- **alla causa di scioglimento della società** per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile).

In ogni caso, resta confermato che, se entro il quinto esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (*cfr.* l'art. 2446, co.2 e 2482-bis, co.2, del codice civile).

¹ In particolare, l'art.2-ter del D.L. 228/2021 interviene modificando l'art.13-*decies* del D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

² *Cfr.* l'art.68, co.1 e 2-*bis* del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020. Rientrano nella riapertura dei termini per la nuova rateizzazione anche i piani decaduti prima del 21 febbraio 2020, per i soli contribuenti di Lombardia e Veneto che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

³ *Cfr.* l'art.6, co.1, del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020, come sostituito dall'art.1, co.266 della legge 178/2020 – legge di Bilancio 2021.

Ove invece l'assemblea sia stata già convocata, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, la stessa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo⁴.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni sulla ricostituzione del capitale⁵ fermo restando che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite citate devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Viene, in sostanza, confermata l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale verificatasi nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.

Proroga dei termini prima casa (Art. 3, co. 5-septies)

Viene **estesa al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini** (scaduta al 31 dicembre 2021) previsti dalla normativa per usufruire dell'**agevolazione "prima casa"** (imposta di registro al 2% o IVA al 4%)⁶.

Nello specifico la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della "prima casa", entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria "abitazione principale", richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente deve procedere alla vendita della "prima casa" già posseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
- il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente che ha ceduto la sua "prima casa" deve procedere ad acquistare un'altra casa, da adibire a propria "abitazione principale", al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta pari alle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

⁴ Cfr. gli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile.

⁵ Cfr. gli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile.

⁶ La disposizione è stata inizialmente introdotta dall'art. 24 del D.L. 23/2020, convertito nella legge 58/2020 e successivamente modificato dall'art.3, co. 11-*quinquies*, del D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.

Ammortamento dei beni per il 2021 - Novità (Art.3, co. 5-*quinquiesdecies*)

Il D.L. 228/2021 interviene, altresì, sulla facoltà riconosciuta per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere, in bilancio, l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga all'art.2426, co.2, del c.c., per arginare gli effetti dell'emergenza sanitaria sui bilanci delle imprese⁷.

In particolare, questa possibilità era stata ammessa per i bilanci dell'esercizio in corso al 2020 e, poi prorogata anche per i bilanci dell'esercizio 2021⁸, ma per le sole imprese che nell'esercizio 2020 non avessero già effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

Ora, il *D.L. Milleproroghe 2022* consente la proroga della sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2021 per tutti i soggetti, a prescindere dalla circostanza che abbiano completato, o meno, l'ammortamento annuo riferito all'esercizio 2020.

La disposizione consente, quindi, anche nei bilanci 2021, che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata a conto economico nell'esercizio successivo (con uno spostamento anche delle quote successive dell'ammortamento, con un aumento di un anno del piano originario).

Divieto di trasferimento del contante (Art. 3, co. 6-*septies*)

Viene stabilito che il valore **soglia oltre il quale sono vietati i trasferimenti di contanti** a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, è di **2000 euro sino al 31 dicembre 2022**, per ridursi a ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Recupero dell'IVA in presenza di procedure concorsuali (art.3-*bis*)

In fase di conversione in legge del D.L. 228/2021 è stata aggiornata di un giorno la decorrenza della disciplina relativa alle note di variazione IVA in presenza di procedure concorsuali (*cfr.* l'art.26 del D.P.R. 633/1972)⁹.

In particolare, la disposizione specifica che la possibilità di emettere note di variazione IVA derivanti dai crediti commerciali non riscossi è consentita a partire dalle procedure avviate già dalla data del 26 maggio 2021, e non dal 27 maggio 2021¹⁰, secondo quanto stabilito in origine dal *D.L. Sostegni-bis*, che era a suo tempo intervenuto sul tema.

Si ricorda che l' "apertura della procedura" decorre, tra l'altro, dalla «*data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo*».

⁷ *Cfr.* l'art. 60, co. da 7-bis a 7-*quinquies* del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020.

⁸ *Cfr.* anche l'art.1, co. 711, della legge 234/2020).

⁹ *Cfr.* l'art.18 del D.L. 73/2021.

¹⁰ Data di entrata in vigore del D.L. 73/2021.

In sostanza, a partire da tale momento, viene riconosciuto al cedente o prestatore il diritto di effettuare la detrazione dell'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, senza attendere la fine della procedura concorsuale.

Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinari e industria 4.0 (Art. 3-quater)

Viene **prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine** entro cui le imprese possono **fruire del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ordinari e "Industria 4.0"**, laddove le stesse abbiano effettuato il relativo ordine e versato l'acconto del 20%, entro il 31 dicembre 2021¹¹.

Restano così applicabili, sino alla fine del 2022, le maggiori aliquote fissate per l'acquisto di beni strumentali ordinari e di beni 4.0, per il 2021.

Si ricorda, infatti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, nel 2022 l'aliquota per l'acquisto dei beni strumentali ordinari materiali e immateriali passa dal 10% al 6%, mentre quelle per l'acquisto dei beni "Industria 4.0" passano dal 50%, 30%, 10% al 40%, 20% e 10%, in funzione dello scaglione di investimenti.

La proroga dei tempi di consegna resta condizionata al sussistere di entrambe le condizioni sopra indicate, ovvero l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e del versamento dell'acconto del 20% entro al 31 dicembre 2021.

Bonus in edilizia - Detraibilità delle spese per attestazioni (art.3-sexies)

In fase di conversione in legge del *D.L. Milleproroghe 2022* sono state introdotte novità sotto il profilo degli adempimenti ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito relative alle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio degli edifici esistenti, quali il *Superbonus* e gli ulteriori bonus edilizi ordinari (tra cui il *Bonus ristrutturazioni*, l'*Ecobonus*, il *Sismabonus*, il *Bonus facciate*)¹².

In particolare, per i citati benefici fiscali, viene prevista la **detraibilità**, anche per le **spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021** (e non solo a partire dal 2022)¹³, relative al **rilascio delle attestazioni, asseverazioni e visto di conformità**.

Inoltre, la medesima disposizione conferma quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in una *Faq* pubblicata sul proprio sito internet, nel senso che sono esclusi il **visto di conformità** e la **congruità delle spese** ai fini di sconto in fattura e cessione del credito, per le **spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021**, relative agli **interventi agevolabili con i bonus edilizi ordinari**, diversi dal *Superbonus* (ad eccezione del *Bonus facciate*), **in edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro**. Ciò nell'ipotesi in cui la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate sia trasmessa a decorrere dal 1° gennaio 2022.

¹¹ Cfr. anche l'art.1, co.44 della legge 234/2020 – legge di Bilancio 2022.

¹² Cfr. l'art.121, co.1-ter, lett.b, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

¹³ Come stabilito dalla medesima legge di bilancio 2022.

Proroga in materia di IRAP (Art. 20-bis)

Viene **posticipato dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento**, senza sanzioni e interessi, **dell'IRAP non versata e sospesa** ai sensi del D.L. 34/2020 (*cd. Decreto Rilancio*)¹⁴, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*.

¹⁴ Cfr. anche l'art.42-bis, co.5, del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020.

Allegato normativo

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.». (22A01375)

(GU n.49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)

Vigente al: 28-2-2022

(omissis)

Art. 2 ter

Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.

176, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

(omissis)

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

(omissis)

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

(omissis)

5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

(omissis)

5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».

(omissis)

6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

(omissis)

Art. 3 bis

Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».

(omissis)

Art. 3 quater

Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».

(omissis)

Art. 3 sexies

Efficacia di disposizioni in materia di detraibilita' delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformita' relativi a interventi sul patrimonio edilizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

(omissis)

Art. 20 bis

Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2022».

(omissis)